

LA RESTITUZIONE DELLA DOTE

IL GIOCO AMBIGUO DELLA STIMA TRA BENI MOBILI E BENI IMMOBILI (VENEZIA TRA CINQUE E SETTECENTO)*

«Siano dunque le dote certe e presente e non troppo grandissime, perché quanto e' pagamenti hanno a essere maggiori, tanto più tardi si riscuotono, tanto sono più litigiose risposte, tanto con più dispetto ne se' pagato»¹.

Sulla base di fonti d'archivio veneziane della magistratura dei *giudici del Proprio*, integrate dallo studio di fonti normative, il saggio ricostruisce il complesso processo di restituzione della dote alle vedove a Venezia nella prima età moderna. L'attenzione posta al problema della stima e degli estimatori fa emergere l'ambiguità della procedura che in particolare nel Settecento risulta condizionata da dinamiche politiche e familiari. In questo senso le connessioni con l'istituto del *fedecommesso* evidenziano momenti di convergenza nel rendere mobili beni che risultano condizionati da vincoli giuridici di vario genere.

*Stime e estimatori: le dinamiche di valutazione dei beni nelle doti tra Cinquecento e Seicento*²

L'11 dicembre 1613 Matteo, Adriana e Giustina figli della fu Cornelia Scandola, sposata in seconde nozze con Francesco di Matteo detto Scandola, in qualità di eredi della madre fanno ricorso ai Giudici del Proprio per levare *vadimonio* e chiedere la restituzione della dote della madre. Quest'ultima, vedova di Benetto, aveva sposato nel 1578 in seconde nozze Francesco di Matteo il quale, essendo poverissimo, andò come marito nella casa di lei. La dote di Cornelia assommava a ducati 200. Mancando strumento dotale o altro contratto notarile, gli eredi portano il 5 dicembre 1613 una serie di testi che testimoniano sia il matrimonio avvenuto tra il padre e la madre sia la stima della dote. In particolare uno dei testi aggiunge, con ricchezza di particolari, che il marito proveniva dalla Gallia ed era poverissimo cosicché quando fece la prova per filatore di canapa dovette dare in pegno le vesti che la moglie aveva portato come dote e questo al fine di fare indorare una pala dell'altare della scuola dei filatori di canapa, cosa che gli era stata imposta dalla scuola stessa. Un altro testimonio asserisce che la casa di

Cornelia in corte nuova a Santa Giustina – nel sestiere di Castello – era fornita di ogni cosa («di ogni ben di Dio»): la cucina dotata di secchi di peltro, una camera arredata con casse, la lettiera, i materassi e tutti i panni necessari, aggiungendo che le casse erano piene di roba, il tutto per un valore ben superiore ai predetti ducati 200. Altri testi, tra cui un garzone che era andato a lavorare presso la casa, confermano questa ricchezza aggiungendo che il marito era «terribile» e non mancava di impegnare i beni dati in dote provocando così infiniti litigi e alterchi con la moglie³.

Il 4 maggio dello stesso anno 1613 era stata Elisabetta, figlia di maestro Gaspare e vedova di maestro Giacomo tessitore di panni di lana a levare *vadimonio*: anche qui la vedova fa parlare dei testimoni, suoi vicini di casa tutti abitanti nella parrocchia di S. Simeone piccolo, a loro volta artigiani tessitori di panni o maestri ferrai e un marinaio. Questi affermano averla veduta prima di sposarsi ben vestita e dotata di due paia di scarpe, aggiungendo che il padre dette in dote le vesti, oltre a un letto «fornito» e un telaio a sua volta «fornito», dei migliori che egli avesse. Anzi uno in particolare, maestro Giacomo cimatore di panni di lana, abitante nella stessa corte «guchiarola» dove andò ad abitare la sposa, asserisce che lo sposo scelse personalmente a casa del padre il telaio migliore «che non si aveva briga, se non di piegare il panno, et lavorar. Quei teleri sono stimati ducati 20-22 circa» e che il padre aggiunse panni, camicie, traverse e lenzuola per un valore però impossibile per lui da quantificare. Inoltre il teste ricorda che, essendo maestro Gaspare, il padre della sposa, confratello della scuola di S. Giovanni Evangelista, la scuola arricchiva in questi casi la dote delle figlie degli associati con un'elargizione di ducati 20⁴.

Questi due esempi, se per un verso costituiscono una minoranza di casi rispetto alla regola che vedeva i beni mobili delle doti stimati da comuni amici scelti uno per parte, evidenziano la consuetudine di rifarsi, in assenza di atti, alle testimonianze di vicini di casa, in particolare colleghi nella medesima professione e quindi in grado di valutare – oltre il corredo – strumenti di lavoro e sovente anche quella parte di prodotto finito – come ad esempio le pezze di tela – che veniva conservato nella casa o nella bottega e nello stesso tempo in grado di rendere testimonianza del decoro dell'abitazione.

In questo senso le suppliche citate sono particolarmente interessanti perché evidenziano come la stima della dote, negli esempi di matrimonio tra esponenti del ceto degli artigiani, potesse appunto essere affidata a testimonianze di uomini, i quali davano delle stime spesso su base emozionale legate comunque a una concretezza visiva⁵ (una casa ben fornita, cioè arredata, e tante casse di panni si traducevano in

questo caso specifico in una sensazione di ricchezza vaga dal punto di vista quantitativo). D'altra parte la qualità delle persone influiva sulla stessa certificazione dei beni, venendo quindi per un verso prima della stessa qualità dei beni a loro attribuita. Questo intreccio inestricabile si esprime chiaramente nella supplica di Cornelia, dove la qualità dei beni posseduti si mescola alla qualità stessa della persona: la casa della donna era fornita di «ogni ben di Dio», il marito poverissimo non possedeva nulla ed era «terribile» nei confronti della moglie⁶.

Il ricorso a testimonianze orali era d'altra parte previsto dalle leggi in mancanza di strumenti dotali o quietanze rilasciate dal marito⁷. Non sono molti gli esempi in questo senso, in quanto le mogli avevano gran cura nel controllare e richiedere quei documenti essenziali al momento delle procedure di restituzione dei beni dotali, tuttavia alcuni casi, oltre che nei registri del *Vadimonio*, si riscontrano anche nel fondo della magistratura dei *Sopraconsoli ai mercanti* relativo alle richieste di assicurazione della dote sui beni del marito (mobili e immobili) che si accompagnavano a inventari di beni e loro stime (appunto dei mariti)⁸. In tutti i casi le testimonianze orali prevalgono con riferimento al ceto dei *popolani*: in questo senso il recente studio di Stan Chojnacki condotto su fonti analoghe a quelle qui considerate, ma riferite al Quattrocento e in particolare proprio al gruppo dei *popolani*, ha evidenziato come il ricorso a testimonianze orali al fine di accertare l'ammontare della dote raggiunge la percentuale del 6,1% nelle prove dei nobili, ma il 15,2% nelle prove di *popolani*⁹.

Resta il fatto che chi leva *vadimonio*, siano essi nobili o non nobili, si sforza di allegare prova del contratto nuziale o dello strumento dotale in cui la dote viene stimata nella sua parte mobile – ma non solo – dai cosiddetti comuni amici, scelti da una parte e dall'altra, vale a dire dalla famiglia dello sposo e da quella della sposa (rari i casi in cui si fa riferimento ad un estimatore unico scelto da ambedue le parti). Nel caso di figlie di artigiani che sposano artigiani – invece che ad amici – si poteva ricorrere ad artigiani colleghi di lavoro che spesso erano anche vicini di casa. Il fine di tali operazioni era quello di sostenere più chiaramente la richiesta di restituzione della dote nel suo valore globale probabile¹⁰, nel rispetto della legge statutaria.

Anche se esigui, i cenni in oggetto possono offrire un primo sguardo sulla disposizione dei «comuni amici» a valutare beni mobili che potevano essere tanto vesti, preziosi, arredi della casa, lo stesso corredo quanto in alcuni specifici casi gli strumenti stessi del lavoro artigianale, come si è visto i telai o pezze di tela o nel caso della vedova di uno speciale droghe¹¹. In effetti negli strumenti dotali presentati dalle ricorrenti

(o dai loro eredi nel caso di morte della sposa), ai mobili soggetti alle operazioni di stima si dà un valore globale, che sovente, ma non sempre, è distinto in mobili per la casa, vesti e beni per uso della sposa, ori e argenti, mentre talora due o tre delle suddette voci sono unite. Quasi mai il corredo viene elencato voce per voce e quando viene registrato *sub voce* siamo in presenza di doti di popolani, come è il caso di Giulia figlia di Francesco Ramazzotto e vedova di Floriano del Fauso, cadorino, portatore di vino che nel suo ricorso del 27 maggio 1650 testimonia una dote di 200 ducati di cui 150 in beni mobili – gli altri ducati 50 sono in contanti – costituiti essenzialmente dal corredo distinto in tele in pezza, traverse con cordelle, tre paia di lenzuola, tre camicie, due lenzuola da testa, varie traverse di tela, dodici tovaglioli, sei fazzoletti, calzette di stame, due vestiti uno nuovo e uno vecchio, un cappello e una gonnella di panno rosso, oltre a due monili d'oro di scarso valore, due secchielli di rame e la cassa di legno che conteneva il tutto¹². In questo caso gli estimatori sono Berto Malignato sarto nella parrocchia di S. Salvatore e Pietro Zanchi.

I comuni amici rientravano nella cerchia sociale degli sposi e avevano le competenze per valutare le singole voci di una dote: quindi artigiani di fronte a strumenti di lavoro o botteghe o «volte» a Rialto, nobili o cittadini di fronte alle più ricche doti delle nobildonne in cui la consistenza degli ori e delle vesti era elevata. Si ricorreva anche ai vicini che potevano testimoniare e dell'arredo della casa e dell'abbigliamento della sposa: i valori patrimoniali erano socialmente controllabili e la testimonianze dei vicini, che più di altri potevano vedere, costituiva una fonte imprescindibile. Forse sarebbe più corretto dire che più che avere le competenze, erano i genitori degli sposi ad attribuire loro le competenze nel campo delle stime: formalmente la competenza professionale era degli estimatori dell'ufficio del Proprio. Quello che era ritenuto essenziale era la qualità sociale che godevano gli uomini a cui si ricorreva per la valutazione della dote. Più che una buona fama all'interno di un determinato gruppo di artigiani, o di vicini di casa, o all'interno degli abitanti di una medesima parrocchia, la qualità stessa della persona che stimava era collegata alla sua capacità di stimare un bene. In questo senso le fonti evidenziano come all'estimatore fossero richieste pratica, esperienza e perizia, oltre alla conoscenza delle consuetudini locali. Negli esempi sopra ricordati sono maestro Giacomo cimatore di panni lana abitante nella stessa corte della sposa a stimare i beni e in particolare i telai portati in dote da Elisabetta o ancora Berto Malignato sarto a stimare le pezze e i singoli capi del corredo di Giulia. Si scelgono quindi uomini la cui

professione è sinonimo di esperienza e perizia in materia dei beni da valutare.

Inoltre, poiché come scrive Lanfranco Zacchia, gli stimatori devono conoscere le consuetudini locali, vengono scelti artigiani radicati nella società urbana e di conseguenza, nei casi in questione, il radicamento nella parrocchia degli sposi o delle loro famiglie doveva essere l'altro requisito fondamentale che muoveva i genitori ad attribuire l'incarico¹³. Come nei rapporti di lavoro nel settore tessile laniero nella prima età moderna studiati da Andrea Caracausi, la buona reputazione era un valore che si costruiva nel tempo, ma in particolare per chi stimava, oltre a una buona fama, era essenziale la conoscenza del contesto locale e delle sue consuetudini: in questo senso difficilmente uno straniero poteva essere chiamato a stimare. Se la buona qualità di una persona era infatti provata «massime da convicini», nel caso specifico degli estimatori la conoscenza delle pratiche e delle consuetudini locali era una esigenza ulteriore riconosciuta però soprattutto all'interno del vicinato, da quelle persone con cui quotidianamente l'individuo si relazionava nella società¹⁴. Secondo quanto osserva nel suo *De salario* Lanfranco Zacchia e altri giuristi del tempo come Giovanni Battista De Luca o Giacomo Menochio evidenziano, a loro volta i testimoni dovevano essere persone conosciute localmente, dovevano essere onesti e di fiducia e almeno due in numero¹⁵.

Questi prerequisiti erano in funzione di uomini e donne, tuttavia merita sottolineare che è raro il caso di stimatori donne. Nella nostra ricerca abbiamo incontrato solo un caso: la dote assegnata a Giobatta Bagolino quale marito di Cecilia Molinari al momento del matrimonio nell'anno 1628 consiste in ducati 1.000, di cui 675 in contanti e 325 in «mobili, drappamenti e vestimenti per uso della moglie» stimati questi da Pietro Bianchi rigattiere in piazza S. Marco e da Vienna maestra di lavoro¹⁶ abitante alla Giudecca¹⁷. La minore pratica di lavori specializzati e comunque l'inferiore livello di professionalità probabilmente escludevano a priori la scelta come stimatori delle donne. Di certo è che mai uno straniero viene chiamato a valutare beni dotali¹⁸. Infatti, come già sottolineato, la norma è che gli estimatori siano artigiani o mercanti di professione nota residenti in Venezia, e sovente nella contrada dove abitava la famiglia della sposa o dello sposo: così quando Benedetta Ghirardi sposa maestro Gaspare Brunoro mercante di vetri e proprietario di una fornace a Murano all'insegna delle tre corone, la sua dote di ducati 1.380 viene valutata da Bernardo Pennini, mercante alle beccherie e da Giovanni Nocano, fattore in Murano¹⁹.

Il documento e/o la testimonianza di vicini o colleghi di lavoro attestanti il valore della dote potevano anche non essere contemporanei

al contratto nuziale. In svariati casi si certificava la stima dopo un certo numero di anni, quando ad esempio il marito davanti ad un notaio dichiarava l'ammontare della dote a lui effettivamente consegnata: la prova dell'accertamento del valore della dote era comunque il dato imprescindibile per le vedove (o i loro eredi) da cui partire per levare *vadimonio*. È questo il caso di Pietro Tiboni venditore di vino il quale davanti al notaio il 23 ottobre 1624 dichiara di avere avuto in dote per il matrimonio con Margherita Scamperini figlia di Agostino speciale, avvenuto 15 anni prima, 150 ducati a cui lui poi in *controdotte* ne ha aggiunti 30 (il ricorso è del 28 maggio 1650)²⁰. In determinate congiunture, forse legate alla salute dello sposo o della sposa, si sentiva il bisogno di procedere all'accertamento legale della dote. In altre il vincolo che pesava sullo sposo (e la sua famiglia) di garantire la dote sopra i suoi beni mobili e immobili, compresi i beni sotto fedecommesso se ne mancavano di liberi²¹, doveva essere definito in modo proprio di fronte a operazioni economiche connaturate da rischio, come ad esempio operazioni commerciali o acquisti o vendite di beni mobili e immobili. Infine la rateizzazione nel pagamento dei beni dotali, in particolare nella componente «contanti» o in quelle parti che entravano nei beni dotali per eredità o lasciti testamentari (di zie, parenti, padrini, etc.), spingeva i mariti a rilasciare quietanza solo dopo che effettivamente tali beni erano stati loro consegnati e quindi anche a distanza di anni. Inoltre è stato evidenziato come per le doti di patrizi, cittadini e «trattati come tali», che dovevano essere registrate all'Avogaria di Comun, capitava che fossero registrate solo alla morte del marito per permettere appunto alla vedova di levare *vadimonio*²².

Riguardo alle stime, come anticipato, siamo di fronte a valutazioni approssimative, come testimonia il fatto che di norma la stima viene quantificata in una cifra tonda: cento, duecento, mille, diecimila, dodicimila, ventimila ducati. In ogni caso l'arrotondamento verso cifre tonde doveva facilitare la capitalizzazione del 6% richiesta dagli statuti nel caso di restituzione di dote alle vedove²³ o laddove era richiesta la rateizzazione di quanto dovuto.

Se il valore dei beni mobili non raggiungeva dopo la stima il totale dichiarato dai genitori della sposa, questi ultimi potevano integrare con denari contanti. Accadeva comunque anche il contrario, cioè che il valore dichiarato fosse inferiore rispetto alla stima, ma normalmente si trattava di cifre esigue così che l'accordo per integrazione o sottrazione non era mai conflittuale. È questo, ad esempio, il caso di Giulia, già citato in precedenza, i cui beni mobili alla stima risultano pari a un valore di 153 ducati e non 150 come dichiarato, per cui la restante parte in contante prevista in 50 ducati veniva ridotta a 47 ducati. In molti

casi quindi le differenze nelle stime dei beni mobili venivano aggiustate intervenendo sulla quota in contante della dote.

Quando sono in gioco grossi valori non mancano suppliche in cui oltre agli estimatori di una parte e dell'altra si prevede in caso di disaccordo il ricorso a un terzo arbitro. Questo sembra avvenire con riferimento in particolare ai beni immobili quando di norma si ricorreva ai periti del Proprio. È questo l'esempio di Laura Tron vedova di Lazzaro Mocenigo che ricorre nel 13 maggio 1650. La dote della nobildonna, valutata in ducati 24.000 e costituita essenzialmente da terre e stabili posti in terraferma e in parte a lei arrivati per eredità, viene sottoposta alla stima dei due periti dell'ufficio del Proprio (uno dei due, Vincenzo Angeli, è anche perito dell'ufficio dei Provveditori sopra beni inculti dal momento che le terre in questione sono in parte terre in via di bonifica). Nell'atto allegato si dice esplicitamente che in caso di discordia si ricorra ad un terzo stimatore «non sospetto alle parti», discordia che comunque non si verifica e che anzi vede la piena soddisfazione dello sposo Lazzaro²⁴. Per gli stabili il ricorso ai periti del Proprio sembra essere la norma, ma non mancano casi in cui di fronte a terre situate in località della terraferma ci si rivolge di comune accordo ai pubblici *perticatori* delle località interessate. Cito per tutti il caso di Elisabetta Mazzucchin, vedova in seconde nozze di Battista Molin, al quale aveva portato in dote terre in Cittadella misurate appunto dai pubblici agrimensori della detta località²⁵. Delle terre si quantificava l'estensione dando il numero dei campi o delle pezze, al contrario per le case e i negozi, la superficie edificata non era giudicata determinante ai fini della fissazione del valore: un'abitudine sedimentata da secoli faceva sì che le misure degli immobili e dei loro singoli ambienti venissero sempre omesse dagli estimatori in quanto variabili secondo la collocazione e il valore dell'attività. Questa abitudine, d'altra parte, come è stato dimostrato per il caso milanese, rifletteva una cultura condivisa da larghi strati della società del tempo²⁶.

Gli statuti stabilivano inoltre che gli estimatori stimassero i beni dotali nel loro giusto valore: gli atti fraudolenti commessi in particolare nel momento in cui si dovevano restituire i beni alla sposa rendono tale voce un punto chiave nel concetto di stima²⁷. Proprio con riferimento alla stima dei beni dotali, e dei beni dello sposo che li dovevano garantire, il giusto valore appare più che altrove visibilmente e concretamente legato alla fama degli estimatori intesa come fama connaturata al carattere di onestà. Tuttavia, con riferimento in particolare alle doti più ragguardevoli, la strategia è quella di ricorrere in determinate situazioni a stimatori esperti, di cui ci si poteva eventualmente fidare nel gioco a rialzo, ovviamente fraudolento e artificioso, dei valori dei beni dotali.

La fama di questi periti più che appoggiarsi su caratteri di onestà o perizia ritaglia uno spazio di specializzazione di tecnici che sanno muoversi nei meccanismi contorti di leggi e consuetudini che su tali meccanismi giocavano l'equilibrio tra pubblico e privato, tra l'interesse dello stato e l'interesse dei privati.

La rateizzazione dei beni dotali: il problema del capitale circolante

Come riportato nell'incipit di questo saggio, nei suoi *Libri di famiglia*, Leon Battista Alberti ben metteva a fuoco un problema che sfugge in gran parte alla riflessione sulla stima dei beni dotali in quanto legato al significato sociale della stessa. Vale a dire la rateizzazione, in tempi anche lunghi, talora lunghissimi della dote medesima. Conflittualità, contrasti, litigi dovevano in questo senso avviluppare vischiosamente le famiglie dello sposo e della sposa. Il problema dei tempi di passaggio dei beni dalla famiglia di origine della sposa a quella acquisita, che affiora sovente in molti libri di famiglia, siano esse le ricordanze toscane o le memorie di famiglia venete, del Quattro e Cinquecento doveva essere nevralgico nelle mediazioni finanziarie tra le famiglie, in particolare il gioco doveva assumere connotati rilevanti in presenza di doti consistenti riferite a famiglie di nobili o appartenenti al ceto dei mercanti o dei *cives*. Come già anticipato, i ritardi con cui alcuni mariti rilasciano quietanza nel caso qui esaminato potrebbero appunto rispondere alle dilazioni temporali nella consegna di beni (in particolare denari contanti e immobili)²⁸. Il valore delle doti in realtà non sempre risponde alla dotazione, soprattutto quando sono in gioco assegnazioni di beni di grande ammontare. Vari autori di memorie ricordano che ciò che viene ufficialmente pattuito non verrà consegnato: non sono pochi i mercanti toscani che nei loro diari scrivono che l'accordo sottoscritto per la dote delle figlie non avrà alcun seguito reale e che loro non intendono assolutamente rispettare i patti. C'è una componente di valore simbolico nelle doti che rispecchia l'onore della famiglia della sposa, ma nello stesso tempo dello sposo. Più che essere la dote il prezzo della sposa sembra essere il prezzo dello sposo: come non ipotizzare che Elisabetta Maldotto, non nobile ma di famiglia cittadina, possa sposare il patrizio Marco Dolfin, se non solo ma comunque in virtù di una straordinaria dote, stimata ducati 21.700?

In questi atti la visibilità è essenziale, ma i tempi stabiliti nella scansione della consegna dei beni sono già a priori interiorizzati come tempi da non rispettare, lo stesso valore globale della dote è talora sentito dai padri come valore rivolto all'esterno, ma non come reale impegno della

famiglia. In questo senso studi, anche recenti, di economisti dedicati ad analisi quantitative aventi per oggetto le doti dichiarate nei contratti – in particolare proprio contratti toscani – lasciano del tutto perplessi e sembrano trascurare i caratteri specifici di una società che sulle forme e sulla visibilità di queste aveva costruito una cultura dell'onore lontanissima dalla mentalità legata a logiche di mercato²⁹. Soprattutto nei grandi valori le doti sembrano esprimere, in svariati casi, una valenza simbolica e questo sia nel loro contenuto che già a priori è riconosciuto come non veritiero, amplificato da necessità di rappresentanza, sia nei tempi di consegna, quelle lunghissime e litigiose rateizzazioni che non sempre si chiudevano con un'effettiva consegna dei beni promessi. Non dimentichiamo che le doti dovevano essere congrue in proporzione con la posizione rispettivamente della famiglia della donna e del marito; e su questo punto, di fronte ad una serie di abusi compiuti dai padri o da chi li sostituiva nell'attribuzione della dote, che in taluni casi veniva per l'appunto pesantemente ristretta, i giuristi erano intervenuti al fine di fissare un ammontare minimo che definiva la congruità della stessa. Il sotterfugio di dichiarare pubblicamente doti superiori al reale veniva amplificato nei casi di matrimoni di *disparaggio* attraverso i quali ricchi mercanti si imparentavano con famiglie altolocate accettando di sposarne le figlie anche con scarsa o nulla dote. In questi casi per garantire l'onore, non era raro che si ricorresse ad una falsa *confessio dotis* con la quale lo sposo dichiarava di accettare una somma che in realtà non veniva versata³⁰.

D'altra parte la difficoltà a reperire capitali mobili, soprattutto quel denaro contante, che costituiva una parte ragguardevole delle doti e che nel tempo lungo a partire dal Trecento era andato significativamente aumentando con la crescita delle stesse doti, spingeva il padre della sposa a procrastinare, fin dalla stipulazione del contratto matrimoniale, in vari modi l'effettiva consegna dei capitali. «Al dar della mano...», «a cinque anni [...] dopo le nozze», «alla morte dello zio (o della zia) ...»: come dimostrano i documenti qui esaminati gli espedienti e i cavilli a cui ricorrono i padri (o chi ne faceva le veci) per approntare un calendario il più possibile dilazionato nel tempo sono molteplici e per un verso anche ingegnosi. Tutti comunque evidenziano quella difficoltà di disporre di denaro contante che è la cifra della società premoderna e rimandano l'effettiva consegna dei denari liquidi – come d'altra parte conferma la differenza di date tra il contratto nuziale e la quietanza rilasciata dal marito. Riscossione di crediti – più o meno mascherati in procedure livellarie –, rendite finanziarie, talora assegnazione di «uffici» per un certo numero di anni, assegnati al posto di ducati contanti³¹, rendono visibile la difficoltà di reperire contanti che poneva sempre le famiglie,

in particolare i membri dell'élite, sul ciglio dell'indebitamento e questo nei confronti di quanti al contrario disponevano di liquido giocabile sul mercato: banchieri ebrei, mercanti, esponenti del notabilato rurale sono gli esempi più vistosi di quanti, estromessi in larga misura da un mercato della terra ormai ingessato e monopolizzato dai gruppi elitari, dominano al contrario il mercato del credito³². La ricchezza congelata in proprietà fondiaria vincolate dal fedecommesso in una crescita spasmodica della cultura dell'onore rendeva sempre più povere e sempre più indebitate le famiglie patrizie: il gioco perverso del fedecommesso in crescita per tutta l'età moderna e sempre più accompagnato dal diritto della primogenitura affannosamente cercava un equilibrio nelle doti, in quella parte di beni mobili che entrava, quando entrava, come aria vivificatrice nelle casse dei patrimoni congelati e inariditi. Si espande, a Venezia come in tutti gli antichi stati, il ricorso al fedecommesso e di pari passo cresce l'ammontare delle doti nella spasmodica ricerca di un impossibile bilanciamento tra beni immobili vincolati e capitali mobili liberi da giocare sul mercato.

La rateizzazione diventa pertanto un elemento comune nel gioco delle doti, ovunque nella penisola. Già nei suoi *Libri di famiglia* scritti, i primi tre, negli anni 1432-34, Leon Battista Alberti ne è pienamente consapevole. E registra questo comportamento specifico come una consuetudine consolidata:

Seguita della dota, la quale, quanto a me pare, vuole essere più tosto mediocre, certa e presente, che grande, dubbiosa e a tempo. Non so io come ciascuno, quasi da uno comune corrotto uso, si diventi collo indugio pigro a satisfarti del danaio tanto più quanto egli spera bellamente potere non ti rendere el debito, come ne' matrimonii talora interviene. Poiché la sposata ti siede in casa, in quello primo anno tutto non pare altro licito che confermare il parentado con spesso visitarsi e convivere [...]. E se tu richiedi el tuo con più fronte, quegli ti mostrano infiniti suoi bisogni, lamentansi della fortuna, accusano i tempi, riprendono gli uomini, dicono in maggiori casi speravano poterti molto richiedere; ma quanto però in loro sia, largo ti promettono di termine in termine satisfare, prieganti, vinconti, né a te pare di spregiare le preghiere di questi pur ora accettati parenti. Così ti trovi in luogo ove ti sta necessità a tuo danno tacere, o con ispesa e nimistà entrare in litigio³³.

Beni immobili, beni stabili e fondi dotali: i vincoli sui beni dotali

Come anticipato, la magistratura del Proprio disponeva di periti estimatori il cui ruolo è fondamentale – sia nella fase della costituzione di una dote sia in quella della restituzione – nella stima dei beni immobili, meglio gli stabili, locati tanto in terraferma che a Venezia e nel Dogado, mentre appare raro il ricorso a questi ministri per la stima dei beni mobili.

Come testimonia il Ferro³⁴ ma anche indirettamente il Lorenzoni³⁵ e altri giuristi settecenteschi, pur nell'incertezza della distinzione delle due diverse nozioni dei mobili e degli immobili, derivante dagli stessi statuti³⁶, erano ritenuti immobili solo i beni, terre, campi, edifici, botteghe siti nella capitale e nel Dogado, mentre analoghi beni siti nella terraferma, sia nei centri urbani che nel loro territorio, erano ritenuti beni mobili. In questo senso va appunto la norma che nei processi di restituzione della dote indicava come «essendo altresì conveniente che vengano nelle famiglie preservati i beni stabili, che ne sono il sostentamento [...] perciò la Legge vuole che nelle assicurazioni, e né pagamenti di dote costituita in quantità si debbano prima apprendere i beni mobili, poi gli stabili non alienati [...]. In Venezia si dee ancora procedere prima sopra gli stabili di Terra Ferma, poi sopra quelli di Venezia, e del Dogado»³⁷. Questa è una particolarità del tutto veneziana (e non veneta) nel definire la natura dei beni immobili, alla quale si applicano criteri diversi da quelli in vigore di norma nelle altre realtà della penisola³⁸. Nel caso veneziano la distinzione tra mobili e immobili si arricchisce di un'ulteriore differenziazione all'interno degli immobili tra beni posti in terraferma, i quali possono muoversi e quelli siti nella capitale e nel Dogado, che non possono uscire dai patrimoni familiari, se non in casi eccezionali. Questa sorprendente distinzione si riallaccia all'identificazione delle linee famigliari veneziane con beni e possedimenti siti in Venezia, ritenuti immobili in quanto non dovevano uscire dalla linea maschile, mentre beni e possedimenti posti in terraferma potevano essere oggetto di commercio e di dote: rientrando nelle linee femminili, erano concepiti come beni mobili, nel senso di avere la proprietà di transitare fuori dal ramo maschile ritenuto dominante per approdare in quello femminile e quindi poi disperdersi in altre linee, come ad esempio le cognatizie. In tutti i casi la preferenza delle testatrici femmine per la discendenza femminile, figlie, nipoti, sorelle, anche lontane parenti, nota ai contemporanei, faceva ritenere i beni dotali parte integrante di strategie di dispersione sulla linea femminile e quindi solo beni ritenuti marginali per l'asse ereditario confluivano generalmente nelle doti nell'idea di fondo che *familia, id est substantia*³⁹

e per l'élite veneziana, la *substantia* si consumava nei palazzi aviti siti a Venezia⁴⁰.

Questa distinzione tuttavia non sembra essersi generalizzata nelle suppliche al Proprio qui esaminate, dove normalmente si parla di stabili distinti in stabili nella capitale, molto rari nelle doti, e stabili nella terraferma, più numerosi dei primi.

In realtà la stima era essenziale per quella parte della dote, di norma la maggioritaria e la più frequente, costituita da denari, mobili o stabili che per l'appunto si diceva data a stima o a quantità, nel qual caso la dote era disponibile per il marito, che tuttavia la doveva garantire sui suoi beni, restando debitore del denaro pattuito. Il marito poteva cioè vendere i beni suddetti e al momento della eventuale restituzione restituire la somma stimata; al contrario i beni costituiti in fondi dotali – o definiti tali con formule diverse – in caso di restituzione della dote dovevano essere restituiti nella loro qualità e interezza. In questo senso si può capire la frequenza con cui i beni stabili locati a Venezia nel tempo lungo venissero dati in dote come fondi dotali, soprattutto all'interno delle famiglie dell'élite e del ceto dei ricchi mercanti e dei cittadini, frequenza che sembra aumentare nel tempo, questo è almeno quello che evidenzia il confronto tra i diversi registri considerati in questo studio.

La dote costituita a stima rientrava nei crediti e come tale veniva garantita da una ipoteca costituita a stima sopra i beni del marito: come già detto la restituzione colpiva però prima i beni mobili, poi gli stabili, e di questi prima quelli siti in terraferma, poi quelli siti in Venezia⁴¹.

La restituzione in quantità, la restituzione in qualità: il gioco della stima e del vincolo di inalienabilità

Visti i peculiari limiti che vincolavano i diritti che il marito poteva esercitare sui beni dotali e il rischio concreto legato all'eventualità di una richiesta futura di restituzione della dote, la stima dei beni era un momento nevralgico nel rapporto matrimoniale⁴². E questo spiega perché anche dopo molti anni dal contratto nuziale si proceda alla stima dei beni o perché nel ricorso al *Vadimonio* si portino testimonianze di amici e colleghi di lavoro sul plausibile valore dei beni dati in dote. I lunghi elenchi di oggetti del corredo con la loro stima individuale non sono frequenti: forse ritornano più spesso nelle suppliche di metà Seicento e in prevalenza per donne dotate con pochi beni, ma quello che importa è la stima totale dei beni mobili normalmente definiti «ad uso suo» cioè della sposa oppure «beni mobili e vestimenta» (sempre della sposa) in quanto che è la somma totale del valore che deve esse-

re restituita alla vedova – o suoi eredi – non tanto il singolo pezzo. Non mancano però contratti nuziali in cui – senza usare i termini del linguaggio giuridico, vale a dire l'espressione «fondo dotale» – si dice che determinati beni mobili devono essere restituiti nella loro qualità: gli indizi non sono molti, ma fanno ipotizzare, come è anche logico, che tali vincoli venissero posti all'interno di doti di una certa consistenza. In questi casi il valore di stima diventa secondario rispetto al fatto che quei beni – come nei fondi dotali – sono inalienabili avvicinandosi, in questo senso, alla natura stessa dei beni sotto fedecommesso: anche una parte non trascurabile di beni dotali, quindi, sono come i beni condizionati fuori dal mercato e lo sposo deve restituirli appunto nella loro qualità. Il valore di stima quindi in questi casi è relativo al fine del gioco della restituzione, mentre conserva il suo significato al fine della visibilità della posizione sociale della famiglia della sposa.

Questo è in particolare evidente nel caso di preziosi e in specifico di collane di perle assegnate in dote. A questo proposito le suppliche qui considerate evidenziano come nelle doti di donne nobili o della cerchia dei cittadini o mercanti fossero ricorrenti fili di perle di straordinario valore, che venivano trasmessi di generazione in generazione in linea femminile e che riflettevano una moda molto affermata del tempo, come d'altra parte testimonia una legge suntuaria specifica che stabiliva che solo le donne sposate potessero portare fili di perle e questo unicamente nei primi dodici anni di matrimonio⁴³. Se ai preziosi si dà un valore globale, è solo di fronte ai fili di perle, di cui sovente si dà anche il numero delle perle, che si attribuisce un valore al pezzo singolo e che si tende a imporre o è sottintesa la restituzione per qualità. È questo il caso di domina Elisabetta Maldotto, sposa di Marco Dolfin, che viene dotata, come appare dall'atto accluso del 1593, dalla madre Marina con una dote di ducati 21.700 nella quale una parte non trascurabile è rappresentata da una collana di 49 perle stimata ducati 1.600, da dividere comunque con la sorella Vittoria, con la quale spartisce l'eredità paterna⁴⁴. Anche lo strumento dotale di Chiara Razzoni – la cui famiglia riesce ad ottenere un titolo nobiliare in Friuli ma non farà parte dell'élite veneziana – sposa di Antonio Foscarini, fa riferimento, in una dote di ducati 14.000, a un filo di perle valutato da solo ducati 1.500⁴⁵. Ancora nel 1589 Paolina Burlina viene dotata al momento del matrimonio con Gaspare Zorzi fu Martino cittadino veneziano con una dote valutata ducati 6.350, di cui ducati 1.300 rappresentati da un filo di perle⁴⁶ che il marito non può vendere se non nel caso che si trovi nella necessità di dotare con ducati 500, come da accordo, Nicolosa che vive in casa con la sposa: verificandosi questa

necessità, Gaspare è però obbligato a investire i restanti ducati in un'altra collana di perle.

Ovviamente la restituzione in qualità conserva un significato straordinario nelle strategie per la conservazione del patrimonio fondiario. Il controllo sui beni immobili, nei quali si identifica la famiglia, *famiglia, id est substantia*, se con i vincoli fedecommissari si plasma nella catena delle generazioni in linea maschile, con la costituzione dei fondi dotali si esprime anche nelle linee femminili allorquando si dotano le figlie con beni stabili (e non solo). In un caso come nell'altro i beni sono fuori dal mercato, sono beni ingessati nella conservazione della sostanza della famiglia e quindi inalienabili e inattaccabili. E così lo sono anche nei confronti del fisco.

Ma in linea generale tutti i beni dotali a Venezia godevano del privilegio di essere inattaccabili dal fisco così come lo erano di fronte a debiti risultanti da fallimenti commerciali, anche se esiste qualche difficoltà di interpretazione negli stessi Compilatori delle leggi che sottolineano la sovrapposizione tra norma e consuetudine e la contraddizione delle stesse disposizioni che a partire dal Quattrocento si susseguono a ritmo serrato. In questo senso il privilegio riconosciuto alle doti nei confronti dei debiti mercantili contribuiva all'incertezza che – come sottolineato da Jean Yves Grenier – caratterizzava il settore del commercio nel mondo preindustriale, favorendo nello stesso tempo le dinamiche legate alla rendita fondiaria⁴⁷.

Il fatto poi che il fisco non potesse rifarsi in caso di debiti sui beni dotali apre un capitolo molto interessante nel gioco messo in essere dalle famiglie al fine di difendere i loro patrimoni. Nel tempo lungo la strategia sarà quella di dichiarare, anche in modo fraudolento, che i beni della famiglia sono nella loro totalità beni di cui la famiglia ha solo il possesso vuoi perché vincolati da fedecommissario vuoi perché beni dotali. In questo modo le famiglie cercano soprattutto di evitare il pagamento di quei debiti fiscali che trascinandosi di generazione in generazione assumono toni drammatici: nemmeno in questi casi beni fedecommissari o beni dotali venivano venduti al fine di pagare quanto dovuto al fisco e si ha prova di famiglie che in questo modo per generazioni non pagano nulla allo stato nonostante disposizioni che non riconoscono il privilegio.

Nel Settecento i contrasti in merito a questo sotterfugio escogitato dalle famiglie ormai fortissimamente indebitate diventano frequenti e vanno ad ostacolare i tentativi dei magistrati veneziani di mettere ordine alle casse dello stato. Il problema della non trasparenza delle procedure di pubblicità dei beni soggetti a fedecommissario o a vincolo dotale, sia nel riferimento alla clausola di beni costituiti in fondi dotali o dati in ga-

ranza della dote stessa, diventa l'elemento cruciale, il punto nevralgico nelle strategie familiari di trasmissione e di conservazione del patrimonio. Le stesse stime delle doti non avevano dal punto di vista formale la giusta certificazione e di conseguenza nelle politiche fraudolente per non pagare debiti fiscali erano dilatate in modo del tutto artificioso, al fine di non lasciare parte alcuna del patrimonio familiare libera di essere devoluta allo stato.

In questi casi verso il Settecento la conflittualità tra stato e famiglie indebitate esplose in termini visibili e nello stesso tempo contraddittori, come dimostra la sequenza di norme, talora incerte e di difficile interpretazione, approvate e riportate nei loro documenti dai Compilatori delle leggi, i quali su incarico dei Sopraintendenti al Sommario, avevano il compito di portare a termine l'opera di compilazione di tutte le leggi della Repubblica, da qualunque Consiglio promulgate⁴⁸.

Nel Settecento, come testimoniano i Compilatori, il gioco ambiguo della stima delle doti – quantomeno le più ragguardevoli – al momento della costituzione o dell'eventuale restituzione trae alimento proprio, come nel caso del fedecommesso, dalla scarsa pubblicità che veniva riconosciuta al valore della dote nella fase della sua assegnazione, quando le stime avrebbero dovuto rispondere ad una idea di giustizia⁴⁹. In questo senso carte relative a contratti di nozze in cui si certifica grazie a stimatori fraudolenti un valore della dote superiore a quello reale venivano esibite dai mariti di fronte a debiti commerciali, rendendo quindi immuni i debitori ad ogni azione di sequestro dei beni. Lo stesso inganno funzionava anche nei confronti del fisco: dichiarando stime non veritiere più alte del reale dei beni dotali e giocando anche sulla presenza pure questa artificiosamente dilatata dei beni vincolati al fedecommesso, molti nobili, e non solo, rimanevano impunemente debitori dello stato. Nello stesso tempo, di fronte a una restituzione di dote, si poteva procedere sopra i beni condizionati rendendoli quindi liberi, anche se questo accadeva solo dopo che si erano esauriti tutti i beni stabili, i capitali nel Monte Nuovo e Nuovissimo (così recitava la parte del 27 luglio 1512⁵⁰). Questo tuttavia avveniva con danno dei «posteri innocenti»⁵¹ e anche in questo caso le famiglie ricorrevano al medesimo inganno. Così almeno pensano i Compilatori che ripetutamente sottolineano come la legge del 28 dicembre 1449, reiterata più volte nei decenni seguenti e che obbligava i notai alla registrazione entro tre giorni delle carte dotali alla cancelleria inferiore in un libro apposito, venisse per questi fini disattesa al punto che si era affermata la consuetudine di fare i contratti nuziali in carte private. Ancora l'8 agosto 1781 si chiede il rispetto della legge e si ribadisce che senza la registrazione – e la sua verifica da parte del giudice – la dote non si

accompagna ad alcun privilegio rispetto ai creditori, privati e pubblici, e alla inalienabilità dei beni sottoposti a fedecommesso⁵².

In realtà la materia delle doti è estremamente complessa proprio per questa sovrapposizione tra norme degli statuti e consuetudini e districare l'argomento in scansioni temporali corrette è opera pressoché impossibile, soprattutto in quello spazio che vede le doti avvilupparsi ai fedecommissi. In questo senso lo stesso tema della stima diventa ambivalente e scottante in particolare nel Settecento quando l'attenzione verso i beni condizionati si fa focale. La legge prevedeva che nel momento in cui si procedeva alla restituzione delle doti dopo che le vedove – o i loro eredi – avevano levato *vadimonio*, i Giudici del Proprio inviassero i loro ministri a valutare su quali beni, anche condizionati, si doveva concretizzare la restituzione del debito dotale⁵³. Ancora una volta, quello che i documenti del tempo confermano è il ricorso a estimatori che si comportano in modo illegale, che danno stime non rispondenti al vero, ma rispondenti alle strategie delle famiglie committenti, le quali puntano ad amplificare i debiti dotali al fine di liberare dai vincoli i beni sotto fedecommesso. Gli stessi documenti smascherano periti che, per questo fine, valutano in modo ingannevole quei beni immobili sui quali di norma va a cadere il risarcimento delle vedove, data la tradizionale scarsità di capitali circolanti che caratterizzava le società premoderne, periti e ministri del Proprio che forse appunto per questo chiedevano retribuzioni elevate e che ad un certo punto devono lavorare in coppia, data l'alta conflittualità scatenata dalla materia⁵⁴.

Questi sono gli elementi cruciali di un meccanismo ambiguo di cui sono consapevoli gli stessi magistrati e in particolare la magistratura dei Sopraintendenti alle leggi, ma al quale non si riesce o non si vuole mettere fine, o quantomeno ordine. Si può ipotizzare che la causa sia da ricercarsi nell'inerzia di un sistema che, pur nella rigidità delle sue forme di conservazione e trasmissione, ha trovato proprio nell'ambiguità della stima e dei privilegi legati alle doti un sotterfugio per difendere il patrimonio e nello stesso tempo, in caso di necessità, per attaccare i beni condizionati al fine di renderli liberi per il mercato⁵⁵. Vale a dire il riconoscimento di un sotterfugio che permette nello stesso tempo forme di immobilità e forme di mobilità in un gioco stretto e poco visibile tra casate ricche e casate povere, tra nobili intraprendenti e nobili conservatori.

Ammontare e privilegi delle doti: le strategie di conservazione e di mobilità dei patrimoni

Il meccanismo sembra agire comunque già nel secolo XV, allorché i ministri deputati denunciano le irregolarità e le contraddizioni delle stesse leggi (norme degli statuti, consuetudini) e danno il via a quella lunga serie di «rimedi» che, accavallandosi nel tempo lungo, origineranno a loro volta confusione e disordini. In questo senso merita una riflessione specifica l'attenzione che gli ufficiali addetti alla Compilazione delle leggi rivolgono alle cosiddette leggi suntuarie che, come ha ben sottolineato Stan Chojnaki per il Quattrocento e primo Cinquecento, ebbero scarso vigore a Venezia venendo ad un certo punto del tutto abbandonate in quanto che sentite come lesive dell'autonomia delle potenti grandi famiglie dell'élite. I contrasti interni al gruppo in merito al valore delle doti sono evidenti nelle norme emanate fra Quattro e Cinquecento. In particolare la legge del 22 agosto 1420, passata con soli 4 voti di maggioranza⁵⁶, e quelle ad essa connesse proposte il 4 novembre 1505 e il 29 aprile 1535, ponevano alle doti un tetto massimo che sale dai 1.600 ducati ai 2.000 e ancora ai 4.000. La disposizione del 23 marzo 1551 impone poi di non superare i 5.000 ducati, con forte limitazione anche nell'ammontare delle singoli voci, in particolare il corredo. Queste norme vengono sentite come una restrizione all'onore e al potere delle stesse famiglie e sono progressivamente abbandonate. Nel 1560 si arriva a sospendere la legge che imponeva il limite dei 5.000 ducati, il 28 luglio 1575 si prende parte per elevare a ducati 6.000 l'ammontare della dote. Ciononostante si afferma che i matrimoni diminuiscono e «le donzelle invecchiano in casa de padri»⁵⁷. Seguono varie proposte per alzare il tetto massimo e favorire i matrimoni, ma non ne segue l'approvazione con la conseguenza che le doti crescono a dismisura. In questo senso troviamo nel nostro campione una conferma nella dote di 24.000 ducati assegnata a Laura Tron, al momento del suo matrimonio con Lazzaro Mocenigo e riportata da un atto del 23 settembre 1623. Nel 1644 in Pregadi si parla in termini drammatici della crescita delle doti che porterebbe allo «sterminio delle case e dei posterì» e si pone un tetto in ducati 20.000, compresi tutti i beni mobili e stabili» ma con l'eccezione di quelle donne che si trovavano ad ereditare beni per testamento o *ab intestato*⁵⁸, nel qual caso la soglia poteva essere superata. Come in tutta la legislazione veneziana, il ricorso frequente e costante all'eccezione porta ad invalidare ogni legge e così i casi di donne dotate con beni di valore superiore ai 20.000 ducati non saranno poi del tutto rari.

In realtà lo sterminio delle case non deve essere visto solo nel momento della costituzione della dote, come onere condizionante il pa-

trimonio della famiglia della sposa, ma anche nel momento della sua restituzione, proprio per i privilegi con cui si accompagnava la dote: diritto di prelazione sopra tutti gli altri debiti e possibilità di rompere beni vincolati al fedecommesso. Le leggi suntuarie, che ovunque negli antichi stati italiani vennero reiterate ma con scarsi effetti concreti⁵⁹, nel caso specifico veneziano nascono anche dal bisogno di controllare gli effetti drammatici che queste producevano sul patrimonio della famiglia del marito nel momento in cui una vedova chiedeva la restituzione della sua dote⁶⁰. In realtà si preferisce per lungo tempo una legislazione contorta in materia di ammontare di doti piuttosto che limitare i due privilegi con i quali si accompagnavano le doti, che mai vengono messi in discussione e che come tali sono sentiti parte integrante di un meccanismo di aggiustamento praticato dalle singole famiglie veneziane in un gioco continuo tra necessità di conservazione e necessità di mobilità.

Solo in questo contesto si può comprendere l'ambiguità del «fare stima», soprattutto laddove venivano coinvolti patrimoni di una certa rilevanza. Il materiale normativo e le riflessioni dei giureconsulti rendono esplicita una pratica che le semplici «suppliche» rivolte ai Giudici del Proprio non tradivano. Le altre corti di palazzo, relative a questa magistratura, che nel lungo iter pertinente alla restituzione della dote valutavano le richieste dovevano toccare con mano i lati ambigui del problema. Ma questo è tema per un'altra ricerca.

Dentro le stime delle doti: un'appendice quantitativa

L'analisi delle suppliche delle vedove e dell'ammontare delle doti nelle loro componenti suddivise in beni mobili e beni immobili prese in considerazione permette pur nella fragilità del campione (quaranta ricorsi per il periodo 4 maggio 1613-31 agosto dello stesso anno, altri quaranta per il periodo 13 maggio-20 agosto 1650) una analisi specifica delle singoli voci delle stesse suppliche e delle quantificazioni offerte dalle stime e nel medesimo tempo offre qualche fondamento alle ipotesi avanzate nel corso della ricerca in particolare sul rapporto tra beni mobili e beni immobili⁶¹.

I dati di carattere sociale

I campioni esaminati comprendono tanto nobili, quanto cittadini, pochi, e artigiani dei quali in gran parte si dà la professione⁶². Ed esattamente nel primo campione, escludendo i nobili, la professione dello

sposo ricorre in 20 casi su 33, nel secondo ricorre in 16 casi su 35. Parallelamente si cita, anche quando non veneziani, la provenienza dello sposo: nel primo campione sono 11 i casi di mariti non veneziani su 33, nel secondo campione sono 8 su 35. Può essere inoltre interessante sottolineare che nel primo campione – preso ora nella sua globalità sociale – le vedove che levano vadimonio per seconde nozze sono 2 (una nobile e una non nobile), nel secondo campione sono 6, tutte all'interno delle non nobili). Infine il periodo medio tra la data del ricorso e la data del contratto nuziale o altro documento attestante la dote risulta nel primo campione di 17 anni, nel secondo campione di 20,8 anni.

I dati di carattere economico

Dato l'enorme divario tra le doti⁶⁵ dei membri del patriziato e quelle di tutti gli altri, merita procedere con distinzione. Nel primo gruppo sono 7 le vedove di nobili, o loro eredi, che levano vadimonio: Elisabetta Maldotto in Dolfin, Paolina Malipiero in Morosini, Elisabetta Malipiero in Pantaloni (nobile di terraferma), Elisabetta Michiel in Pesaro, Lucrezia Baresani in Marcello, Claudia Ragazzoni in Foscarini, Elena da Lezze in Barbaro. La dote maggiore è quella assegnata a Elisabetta Maldotto che ammonta a ducati 21.700, all'interno della quale i beni mobili sono valutati in ducati 11.600, i beni stabili in Venezia in 6.000 ducati e quelli in terraferma in ducati 2.100. La minore è quella di Elisabetta Malipiero che ammonta a ducati 1.800, costituita solo da contanti e mobili «per uso sposa». Così come solo da contanti, titoli, cambi, e mobili «per uso sposa» è costituita la dote di Elisabetta Michiel stimata ducati 3.400. In realtà oltre alla Maldotto solo la dote di Lucrezia Baresani contempla beni stabili in terraferma, valutati ducati 400, su un totale di ducati 2.658. È evidente la forbice all'interno del patriziato veneziano fra le grandi e ricche famiglie e le famiglie economicamente più deboli: le prime esprimono il loro strapotere economico con assegnazioni di doti – o richiesta di doti – anche oltre quel limite che pochi anni dopo verrà normato come tetto massimo per le doti (20.000 ducati). Nello stesso tempo appare ancora contenuto il ricorso ai beni stabili.

Nel secondo campione le vedove di nobili sono solo quattro: Laura Tron in Mocenigo, Elena Miani in Contarini, Antonia Tiepolo in Zane, Bianca Trevisan in Contarini. Può essere interessante soffermarsi sulle voci principali che costituiscono la loro dote. A Laura Tron sono assegnati 24.000 ducati rappresentati essenzialmente da beni stabili in terraferma, sia edifici sia campi, per un valore totale rispettivo di ducati 700 e di ducati 21.834, non riceve alcunché in contanti e ducati 820 in

titoli di stato. La dote di Elena Miani ammonta a ducati 20.200 di cui la parte in contante assomma a 6.680 ducati, a questa se ne aggiungono 2.000 che provengono da eredità, 4.820 in titoli e cambi, 1.200 in mobili: gli immobili sono rappresentati da una casa a Venezia valutata 5.500 ducati e sottoposta al vincolo di fondo dotale. Antonia Tiepolo si sposa con una dote di 16.857 ducati di cui la parte in contanti ammonta a 1.000 ducati, ed egualmente ammonta a tale cifra la parte relativa ai mobili e alle vesti a lei assegnati per suo uso. Gli stabili posti in terraferma sono quantificati in ducati 2.570 in campi, gli stabili a Venezia in ducati 8.857, si assegna alla sposa anche un credito di ducati 3.430 da riscuotere. Infine Bianca Trevisan viene dotata con 16.000 ducati di cui 9.000 in contanti in parte rateizzati, 1.000 in preziosi e 6.000 in campi posti in terraferma. Quello che è evidente, come si potrà vedere anche nella tabella conclusiva, è il progressivo ricorso all'assegnazione di beni stabili posti tanto a Venezia che nella terraferma, trend che viene confermato anche dai dati relativi ai non nobili e che si accompagna in tutti e due i casi ad una diminuzione della quota dei beni mobili. La voce «contanti» tende invece a crescere in tutti i casi considerati.

Nel primo campione le doti delle donne sposate con nobili sono più contenute rispetto al periodo seguente: la media ponderata è di ducati 14.276, all'interno di questo valore la media della voce contante è di ducati 2.448. La quota in contante più significativa è quella espressa dalla dote assegnata a Elena da Lezze pari a 10.000 ducati su 10.500 ducati di valore globale, pagamento per circa un terzo a pronti, il restante rateizzato.

Nel secondo campione la media ponderata delle doti delle nobili è di 19.780, il valore medio della voce contante è di ducati 3.839: la quota in contante più elevata, ducati 9.000 su un totale di ducati 16.000, è quella assegnata a Bianca Trevisan. Circa i non nobili la media ponderata delle doti per il primo campione è di ducati 2.450, nel secondo ducati 2.364. Nel primo spoglio la dote più alta è quella assegnata a Paolina Burlina che sposa Gaspare Zorzi: ducati 6.350, nel secondo è quella assegnata a Franceschina Gratarolo in Conti: ducati 4.650⁶⁴.

Ancora con riferimento ai membri dell'élite la *controdotte*, cioè quanto il marito dava di suo ad aumento della dote, appare nel secondo campione solo nella dote di Elisabetta Malipiero, moglie di Pantalone Pantaloni il quale aggiunge 2.000 ducati. Nel campione del primo periodo non appare la voce.

Più frequente il ricorso alla *controdotte* per i non nobili: nel primo campione sono ben 12 i mariti che la assegnano con un valore medio di ducati 519, nel secondo sono 9 con un valore medio di 264 ducati.

Circa l'assegnazione di beni da ritenersi fondi dotali si è riscontrata la presenza di due casi nel primo campione e di quattro nel secondo. Nei ricorsi del 1613 si registra il matrimonio tra Giobatta Morosini e Paolina Malipiero che si conclude con l'assegnazione di una dote di ducati 12.000, di cui 9.500 costituiti in livelli sono attribuiti come fondi dotali. Anche Loretta Surian sposa di Gerolamo Malipiero, che leva vadimonio il 25 maggio 1613 ma i valori della cui dote solo parzialmente quantificati non sono considerati nella analisi⁶⁵, documenta nella sua supplica una dote costituita da terre case e avviamenti di negozi che per patto devono rimanere fondi dotali. Infine Paolina Burlina documenta una dote di 6.350, di cui 2.400 (in gran parte costituiti da capitali investiti nei cambi) vincolati come fondi dotali. Nelle suppliche del 1650 Elena Miani viene dotata tra le altre cose con una casa da stazio in contrà S. Giustinian purché resti fondo dotale⁶⁶, così Antonio Zane riceve in dote per il matrimonio con Antonia Tiepolo ducati 17.000 di cui la parte in beni stabili, costituiti da campi e da case e botteghe in Venezia, deve essere restituita in qualità⁶⁷. Anche Elisabetta Mazzucchin riceve campi 15 sotto Cittadella con la stessa clausola e, infine, allo stesso modo Franceschina Gratarolo riceve in dote una casa e alcune botteghe sotto il volto della drapperia a Venezia valutate 3.150 ducati⁶⁸. Altri dati reperiti nei suddetti registri per i mesi seguenti rispetto a quelli oggetto della campionatura fanno ipotizzare un fenomeno in crescita e d'impatto ragguardevole soprattutto con riferimento all'élite e ai beni stabili.

Concludiamo ora con una tabella riassuntiva che mette in evidenza i valori medi ponderati in ducati delle diverse componenti delle doti, sempre egualmente distinte nelle due fasce temporali considerate e nei due gruppi sociali dei nobili e dei non nobili.

TAB. 1. *Composizione doti. valori medi espressi in ducati.*

Anno	Totale	Contante	%	Mobili	%	Imm. Venezia	%	Imm. ter-raferma	%
Nobili									
1613	14.276	2.448	17,15	9.151	64,10	1.971	13,81	706	4,49
1650	19.780	3.839	19,41	3.736	18,89	3.379	17,08	8.826	44,62
Non nobili									
1613	2.450	321	13,10	2.054	83,84	75	3,06	0	0,0
1650	2.364	710	30,03	1.223	51,73	395	16,71	36	1,52

Note al testo

* Ringrazio Giovanni Levi per aver discusso con me più volte parti della ricerca.

¹ L.B. ALBERTI, *I libri della Famiglia*, a cura di R. ROMANO e A. TENENTI, Torino 1969, II, p. 136.

² La ricerca è basata sullo spoglio di due registri del fondo *Giudici del Proprio, Vadimoni*, i numeri 115 e 178 in cui appunto sono registrate le suppliche delle vedove (o dei loro eredi) al fine di levare *vadimonio*, cioè ottenere la restituzione della dote. I Giudici del Proprio costituiscono una delle corti di palazzo, i *judices* sono membri dell'aristocrazia cittadina e sono la continuazione della *Curia Ducis*. La curia del Proprio prese questo nome quando fu creata quella del *Forestier* negli ultimi anni del secolo XII. Le competenze di questa magistratura, all'inizio amplissime, andarono nel tempo restringendosi: la materia penale le fu completamente sottratta e quella civile sempre più ridotta e limitata. Alla fine della sua lunga esistenza la sua competenza è circoscritta alle questioni dotali, una volta sciolto il matrimonio, alle successioni *ab intestato*, alle divisioni fra fratelli e ai *clamores* su beni immobili di Venezia e Dogado (A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, tomo I, *Archivi dell'Amministrazione Centrale della Repubblica Veneta e Archivi Notarili*, Roma 1937, pp. 88 e segg.). Il registro n. 115 comprende suppliche inoltrate alla curia dal 4 maggio 1613 al 17 marzo 1614 (in tutto suppliche 113); il registro n. 178 copre il periodo dal 13 maggio 1650 al 14 luglio 1651 (in tutto le suppliche sono 183). Si sono scelti questi due registri al fine di valutare le suppliche di restituzione della dote in due periodi cronologici differenti separati dall'evento della peste del 1630 al fine di potere osservare dinamiche diverse in ambiti demografici differenti. Non sempre si è riuscito a evidenziare tale dinamica in quanto il registro 178 è sovente incompleto in molte suppliche, forse proprio per motivi inerenti il disordine causato dai vuoti demografici (ad esempio non sempre è riportata la stima delle doti). Se l'analisi qualitativa si è basata sullo studio dei due registri, in particolare sono state messe a confronto nell'indagine quantitativa le prime 40 suppliche (complete nella valutazione della dote) inoltrate in sequenza cronologica tra il 4 maggio 1613 e il 14 agosto dello stesso anno che si riferiscono al registro n. 115 con le prime 40 suppliche (anche queste complete nei dati riferiti alla stima della dote) inoltrate tra il 13 maggio 1650 e il 20 agosto 1650. Va specificato che le vedove potevano anche non chiedere la restituzione della dote nel caso continuassero a vivere nella casa maritale impiegando i loro beni dotali a beneficio dei figli e della famiglia del marito. Per gli aspetti giuridici inerenti il complesso e conflittuale *iter* che portava alla restituzione della dote a Venezia e altrove nella penisola si rimanda a C. VALSECCHI, "Ad sustinenda onera matrimonii". *Matrimonio e dote tra prassi e dottrina giuridica nel Rinascimento*, in G. ROSSI (a cura di), *Il matrimonio nei giuristi e nei poeti del Rinascimento. Le marriage chez les juristes et les poètes de la Renaissance*. Atti del convegno tenutosi a Verona il 14-15 marzo 2008, in corso di stampa. Vedi anche EAD., *L'istituto della dote nella vita del diritto del foro cinquecentesco: i Consilia di Jacobo Menochio*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXVII (1994), pp. 205-82.

³ Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASV), *Giudici del Proprio, Vadimoni*, reg. 115, cc. 150v e segg.

⁴ ASV, *Giudici del Proprio, Vadimoni* reg. n. 115, cc. 1 e sgg.

⁵ Sulla priorità di testimonianze vive, anche laddove il dato sarebbe stato attingibile da altre fonti, anche ufficiali, nella società di antico regime si veda, per i riflessi economici, G. MAIFREDA, *L'economia e la scienza. Il rinnovamento della cultura economica fra Cinque e Seicento*, Roma 2010, in particolare p. 63. Quest'analisi rimanda al più largo tema affrontato da M. BAXANDALL, *Forme dell'intenzione. Sulla spiegazione storica delle opere d'arte*, Torino 2000, cap. 2.

⁶ M. BARBOT, *Stima, stime ed estimi. Prime indagini sulla valutazione di beni e persone nella Lombardia di antico regime*, in G. ALFANI, M. BARBOT (a cura di), *Ricchezza, valore, proprietà in*

età preindustriale 1400-1850, Venezia 2009, pp. 31-41, in particolare p. 40. E ancora per quanto riguarda la differenza tra valore e stima, ambedue termini bifronte con significato «reale» e «personale» si veda della stessa autrice *Gli estimi, una fonte di "valore"*, ivi, pp. 23-7.

7 F. ARGELATI, *Pratica del foro veneto*, Venezia 1737, p. 31 e sgg.: *ad vocem* Proprio

8 ASV, *Sopraconsoli dei mercanti*, b. 171, cc. non numerate (il materiale, relativo agli anni 1780-1792, concerne il coinvolgimento di mariti impiegati nel settore della mercatura).

9 S. CHOJNACKI, *Popolano Marriage in Quattrocento Venice*, relazione presentata alla Renaissance Society of America, Venezia, 8 aprile 2010. Si rimanda a questo saggio circa le considerazioni sul ricorso a fonti scritte o a fonti orali come prove per le doti da parte dei nobili e dei *popolani*.

¹⁰ Il termine più frequente è comunque l'espressione «dote stimata da comuni amici», che risente del linguaggio formale giuridico e che poteva anche fare riferimento implicito al ricorso alle competenze di artigiani, ma questo non possiamo saperlo. Nelle suppliche, che nei registri in questione sono copiate e ordinate con criteri cronologici, il riferimento ai documenti originali è rapido ed estremamente succinto (sovente non appaiono nemmeno i nomi dei notai).

¹¹ ASV, *Giudici del Proprio, Vadimoni*, reg. 178, cc. 15v e sgg. Si fa riferimento all'istanza di Marietta di Ottavio de Nigri, vedova di Andrea Molinari speciale, che documenta avere avuto il suo sposo in dote ducati 1.000 parte in mobili della casa, parte in droghe, come da stima effettuata da un ministro della corte del Proprio.

¹² Ivi, reg. n. 178, c. 13 e sgg.

¹³ Sulla località delle perizie vedi ora S. CERUTTI, *Travail, mobilité et légitimité. Suppliques au roi dans une société d'Ancien Régime (Turin, XVIII siècle)*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 65.3 (2010), pp. 571-611.

¹⁴ A. CARACAUSI, *The Just Wages in Early Modern Italy. A reflection on Zacchia's De Salario seu operariorum mercede*, in «International Review of Social History», in corso di stampa. In generale per il tema della fama e del radicamento in città richiesto ai soggetti davanti alle corti cfr. ID., *Dentro la bottega. Culture del lavoro in una città d'età moderna*, Venezia 2008, in particolare pp. 84-5; ID., *Procedure di giustizia in età moderna: i tribunali corporativi*, in «Studi Storici», 2 (2008), pp. 323-60, in particolare p. 349.

¹⁵ CARACAUSI, *The Just Wages in Early Modern Italy* cit.

¹⁶ Sulle donne «maestre» nel settore manifatturiero cfr. ID., *Dentro la bottega* cit., pp. 134 e sgg.

¹⁷ ASV, *Giudici del Proprio, Vadimoni*, reg. 178, cc. 22r-v. Più frequenti – ma egualmente sporadici – i casi di donne indicate come testimoni orali dell'ammontare di una determinata dote. Qui va tenuto presente lo statuto particolare inerente le testimonianze femminili: ci voleva la testimonianza di due donne per controbilanciare quella di un uomo.

¹⁸ I forestieri sono normalmente privi di una consolidata rete di relazioni e di conseguenza non godono di buona fama. Non per nulla nel primo esempio qui citato Francesco di Matteo, secondo marito di Cornelia, definito da testimoni «poverissimo», tanto da andare ad abitare nella casa della sposa, proveniva dalla Gallia: non stupisce che nei ricordi dei testi sia anche terribile e litigioso con la moglie (cfr. *supra*, nota 3).

¹⁹ ASV, *Giudici del Proprio, Vadimoni*, reg. 178, c. 43v supplica in data 14 luglio 1650.

²⁰ ASV, *Giudici del Proprio, Vadimoni*, reg. 178, c. 14v.

²¹ Scrive propositamente il Ferro: «Quando la moglie entra nella casa del marito e porta seco la dote ella ha da quel giorno ipoteca generale sopra i beni del marito». M. FERRO, *Dizionario del diritto comune, e veneto*, Venezia 1778-1782, *ad vocem*: Mobile.

²² A. BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission à Venise au XVIe siècle*, Rome 2008, p. 69 e più largamente EAD., *Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVIe siècle*, Roma 2001, chap. IV.

²³ ASV, *Compilazione leggi*, b. 186, c. 222. In linea generale questo «arrotondamento» era comunque presente anche nella redazione di fonti fiscali o demografiche, come anagrafi contradali o stati d'anime parrocchiali.

²⁴ ASV, *Giudici del Proprio, Vadimoni*, reg. 178, c. 1r e sgg.

²⁵ Ivi, cc. 19v e sgg. (ricorso in data 4 giugno 1650).

²⁶ M. BARBOT, *A ogni casa il suo prezzo. Le stime degli immobili della Fabbrica del Duomo di Milano tra Cinque e Settecento*, in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Italie et Méditerranée», 119.2 (2007), pp. 240-60.

²⁷ FERRO, *Dizionario del diritto* cit., *ad vocem*: Stima. Si sottolinea che la stima era anche un punto chiave nel caso in cui le donne richiedessero «assicurazione» della loro dote sui beni del marito nel caso in cui questi fossero a rischio.

²⁸ Per le forme di rateizzazione nelle doti si vedano per l'area veneta i libri di memorie di patrizi e mercanti pubblicati da J. GRUBB, *Family memoirs from Verona e Vicenza (15th-16th centuries)*, Roma 2002.

²⁹ M. S. BOTTICINI, *A Loveless Economy? Intergenerational Altruism and the Marriage Market in a Tuscan Town, 1415-1436*, in «Journal of Economic History», 59 (1999), pp. 104-21.

³⁰ C. VALSECCHI, «Ad sustinenda onera matrimonii» cit.

³¹ ASV, *Giudici del Proprio, Vadimoni*, reg. 178, c. 56r: Paolina Semitecolo quando sposa Bernardo Rigoni ottiene in dote la «metà di una soprastanteria alle beccarie».

³² P. LANARO, *La crisi della proprietà nobiliare veneziana e veneta nel XVIII secolo*, in S. CAVACIOCCHI (a cura di), *Il mercato della terra secc XIII- XVIII*, Firenze 2004, pp. 431-44.

³³ ALBERTI, *I libri della famiglia* cit., pp. 135-6.

³⁴ FERRO, *Dizionario del diritto* cit., *ad vocem*: Immobili.

³⁵ A. LORENZONI, *Istituzioni del diritto civile privato per la provincia vicentina*, 3 voll., Vicenza 1785, t. I, sezione seconda, titolo I.

³⁶ A. BELLAVITIS, *Patrimoni e matrimoni a Venezia nel Cinquecento*, in G. CALVI I. CHABOT (a cura di), *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, Torino 1998, pp. 149-60, in particolare pp. 149-50.

³⁷ LORENZONI, *Istituzioni del diritto civile privato* cit., t. I, § 507, p. 42.

³⁸ R. AGO, *Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento*, Roma 1998.

³⁹ P. LANARO, «Famiglia est sub stantia» la trasmissione dei beni nella famiglia patrizia, in P. LANARO, P. MARINI, G.M. VARANINI (a cura di) *Edilizia privata nella Verona rinascimentale*, Milano 2000, pp. 98-117.

⁴⁰ P. LANARO, G.M., *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna)*, in S. CAVACIOCCHI (a cura di), *La famiglia nell'economia europea secc. XIII-XVIII*, Firenze 2009 pp. 81-103.

⁴¹ Per le procedure inerenti, una volta emessa la sentenza relativa alle suppliche, il trasferimento dei beni alle vedove o ai loro eredi si rimanda a BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission*, cit., pp. 69 e sgg. Ciò che evidenzia a questo proposito la studiosa è che il legame tra dote promessa, la dote effettivamente pagata e la dote attribuita per sentenza dei giudici alle vedove non è evidente. In linea generale, comunque, il valore della dote dichiarata è sempre superiore alla dote resa alla vedova con sentenza *Dejudicatum*, anche se si avvicina a più dei due terzi della somma pagata secondo l'atto registrato.

⁴² Le fonti qui utilizzate sono quelle inerenti la restituzione della dote alla vedova. Nel caso di premorienza della moglie la soluzione appare ancora più incerta e complessa. In tale situazione, specialmente se non vi erano figli, le norme cittadine, in deroga al diritto comune, attribuivano al vedovo il diritto di lucrare (integralmente o in una quota) la dote stessa, non restituendola o restituendola solo in parte al suocero o agli eredi della donna. Le disposizioni in merito variano dal riconoscimento di un quarto, un terzo, metà o l'intera dote. A Venezia si attribuiva allo

sposo l'acquisizione di un terzo dei beni dotali, o comunque una somma non superiore ai mille ducati. In questi casi a Venezia come altrove le fonti testimoniano liti interminabili, il ricorso ad espedienti fraudolenti attuati dal marito al fine di sfuggire alla restituzione dei beni. Cfr. VALSECCHI, «*Ad sustinenda onera matrimonii*» cit.

43 A. BELLAVITIS, *La gouvernance du luxe. Venise et ses pompes*, in B. DUMONS, O. ZELLER (a cura di), *Gouverner la ville en Europe du Moyen Age au XX^e siècle*, Paris 2006, pp. 29-36.

44 ASV, *Giudici del Proprio, Vadimoni*, reg. 115, cc. 3r e sgg.

45 Ivi, reg. 115, c. 71v e sgg.

46 Ivi, reg. 115, c. 69v e sgg.

47 J.Y. GRENIER, *L'économie d'Ancien Régime. Un monde de l'échange et de l'incertitude*, Paris 1996. La relazione tra beni sotto fedecommesso, non trasparenza della loro pubblicità e incertezza del commercio, è stata analizzata da chi scrive nella relazione *Fedecommissi, doti, famiglia: la trasmissione della ricchezza nella repubblica di Venezia (XV-XVIII secolo)*, presentata al primo seminario *Atelier I: Historiographie comparée* svoltosi a Roma all'Ecole Française il 23-24 aprile 2009 organizzato all'interno del progetto *Fidécummiss et mécanisme de conservation du patrimoine*, sostenuto dall'Ecole Française de Rome, Università Ca' Foscari e Università di Nanterres. La pubblicazione degli atti è prevista per il 2011.

48 DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 80-1.

49 ASV, *Compilazione Leggi*, b. 186, cc. 214, 222, 230.

50 Ivi, c. 498.

51 Per alcuni esempi in questo senso relativi alla alienabilità di beni vincolati in caso di restituzione di dote si vedano le memorie della famiglia Arbosani in J.S. GRUBB (ed.), *Family Memoirs from Venice (15th-17th centuries)*, Roma 2009, pp. 67-104.

52 ASV, *Compilazione Leggi*, b. 186, cc. 222 e sgg.

53 Ivi, cc. 230 e sgg.

54 *Ibidem*: «Spese grandi che corrono nel fare pagamenti di dote per le spese de ministri oltre i carati ordinari ne quali pure hanno esse parti volendo i medesimi grossissimi emolumenti in virtù di certa terminazione del magistrato del proprio, spesa grande nel mandar fuori i ministri a far le stime andandovi al presente doppi ministri mentre prima era sufficiente uno il che tutto causa che molti pagamenti non si fanno».

55 Sull'immobilità/mobilità dei patrimoni veneziani nel Seicento si vedano le osservazioni di J.F. CHAUVARD, *Dietro l'immobilità della struttura proprietaria. Mutamento sociale e ricomposizione dei patrimoni a Venezia (1661- 1712)* in ALFANI, BARBOT, *Ricchezza, valore, proprietà* cit., pp. 211-25.

56 S. CHOJNACKY, *Marriage Regulation in Venice, 1420-1535*, in ID., *Women and Men in Renaissance Venice*, Baltimore-London 2000, pp. 53-75; LANARO, VARANINI, *Funzioni economiche della dote* cit., p. 90.

57 ASV, *Compilazione leggi*, b. 186, c. 590 e c. 608 per i limiti di 5.000 ducati, poi 6.000 ducati posti nel 1560 e nel 1575.

58 Ivi, c. 706 per il tetto di 20.000 ducati posto nel 1644.

59 Sulle leggi suntuarie in particolare per i risvolti sociali si veda M. G. MUZZARELLI, A. CAMPANILI (a cura di), *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età Moderna*, Roma 2003 e più recentemente M. G. NICO OTTAVIANI, *Res sit magni momenti et concernet statum civitatis. La legislazione suntuaria tra pubblico e privato (secoli XIII- XVI)*, in A. BELLAVITIS, I. CHABOT (a cura di), *Famiglie e poteri in Italia tra medioevo ed età moderna*, Roma 2009, pp. 373-81. In questo senso la riflessione sulle leggi suntuarie, in particolare in materia di doti, necessita di una analisi che si muova anche sul piano economico.

60 Ovviamente non va dimenticato il problema del ricorso alle monacazioni forzate al fine di contenere l'indebolimento del patrimonio familiare che così gravi effetti doveva avere sulla società tutta. Si veda in tale senso la testimonianza di una contemporanea: A. TARABOTTI,

La semplicità ingannata, a cura di S. BORTOT, presentazione di D. PEROCCO, Padova 2007, p. 263 («Ma s'elle arrivassero giamai ad una perfezzion tale, che fosse di mestiero l'autenticarle e canonizzarle per sante, io son più che sicura che la tua avarizia si dolerebbe della lor soverchia bontà, perché tu non curi d'averle sante, ma ti basta cacciarle di casa col minor pregiudizio della tua borsa, senza sminuire quelle somme di denari che ti fanno impazzire»).

⁶¹ Va specificato che sono state considerate le prime quaranta domande del registro 151 dei *Giudici del Proprio, Vadimoni* e del registro 178 dello stesso fondo complete di tutti i dati che si riferiscono alla composizione della dote. Sono state escluse dal campione le suppliche incomplete che in particolare nel secondo registro sono frequenti.

⁶² Per un confronto con alcuni dati quattrocenteschi, in particolare per la categoria dei popolani, cfr. CHOJNACKI, *Popolano Marriage in Quattrocento Venice* cit.

⁶³ L'esame quantitativo tiene conto solo delle assegnazioni dotali effettuate dalla famiglia della sposa sia in modo diretto sia in modo indiretto.

⁶⁴ ASV, *Giudici del Proprio, Vadimoni*, reg. 178, cc. 34r e sgg.

⁶⁵ ASV, *Giudici del Proprio, Vadimoni*, reg. 115, c. 23r.

⁶⁶ ASV, *Giudici del Proprio, Vadimoni*, reg. 178, c. 8r.

⁶⁷ Ivi, cc. 25r e sgg.

⁶⁸ Ivi, c. 19v e cv. 34r e sgg.